

ALLEGATO "A" AL REP.N. 17.771/11.299

Statuto della "FONDAZIONE E80 GROUP Ente Filantropico"

Art. 1 - Denominazione

Ai sensi degli articoli 37 e seguenti del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) è costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE E80 GROUP Ente Filantropico" o più brevemente, ove consentito, "FONDAZIONE E80 - Ente Filantropico". La Fondazione ha sede in Albinea; la sua durata è illimitata. La variazione della sede all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e non costituisce modifica statutaria.

La Fondazione è un Ente del Terzo settore regolato dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

La Fondazione utilizzerà, nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza e in qualsivoglia comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Ente filantropico" nonché gli estremi dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 2 - Finalità e attività

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale ed esercita detta attività sul territorio nazionale, con prevalenza nell'ambito della Regione Emilia-Romagna.

La Fondazione, quale espressione di partecipazione e solidarietà, in ossequio alle norme di cui agli articoli 2, 3, 4, 9, 33 e 118, comma 4, della Costituzione, si ispira al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono a:

perseguire il bene comune;

elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona;

valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

La Fondazione persegue le finalità sopra indicate attraverso le seguenti attività:

° organizzazione di prestazioni, iniziative e concessioni di erogazioni gratuite di denaro e/o in natura a sostegno dell'attività di interesse generale di cui alla lettera t) dell'articolo 5 del Codice del Terzo settore (organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche), privilegiando iniziative con finalità di solidarietà sociale nell'ambito dello sport dilettantistico, con particolare riferimento a progetti che favoriscano la pratica sportiva di bambini e adolescenti a rischio di devianza e/o in situazione di fragilità e/o disagio familiare e/o sociale;

° organizzazione di prestazioni, iniziative e concessioni di

erogazioni gratuite di denaro e/o in natura a sostegno del-

l'attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

° organizzazione di prestazioni, iniziative e concessioni di erogazioni gratuite di denaro e/o in natura a sostegno di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017;

° organizzazione di prestazioni, iniziative e concessioni di erogazioni gratuite di denaro e/o in natura a sostegno della formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

° organizzazione di prestazioni, iniziative e concessioni di erogazioni gratuite di denaro e/o in natura a sostegno dell'attività di interesse generale di cui alla lettera b) dell'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017 (interventi e prestazioni sanitarie);

° organizzazione di prestazioni, iniziative e concessioni di erogazioni gratuite di denaro e/o in natura a sostegno dell'attività di interesse generale di cui alla lettera n) dell'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017 (cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni);

° erogazione di denaro, beni e servizi a favore di persone svantaggiate in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

L'attività di sostegno delle attività di interesse generale sopra precisate riguarderà le attività realizzate da altri enti del terzo settore, da enti comunque senza scopo di lucro o da enti pubblici.

Art. 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse

La Fondazione inoltre potrà esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto all'attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 D.Lgs. 117/2017.

Per il perseguimento delle finalità indicate al precedente articolo 2 la Fondazione potrà compiere qualsiasi operazione, assumere tutte le iniziative e porre in essere ogni atto idoneo a favorire la concreta attuazione dei suoi fini, compresi, a titolo esemplificativo:

- la stipulazione di ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l'assunzione di prestiti e mutui a breve o lungo termine, l'acquisto di beni, anche immobili, la stipula di convenzio-

ni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici regi-

stri, con soggetti pubblici e privati, che siano considerate opportune per il raggiungimento dello scopo della Fondazione;

- la stipulazione di convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;

- la partecipazione ad associazioni, fondazioni, enti, società e istituzioni aventi scopi analoghi o affini a quelli della Fondazione;

- ogni altra attività di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione potrà svolgere attività diverse, ulteriori rispetto a quelle sopra elencate, che verranno individuate dal consiglio di amministrazione.

Ai fini di cui all'art. 38, comma 1, del Codice del Terzo settore, la Fondazione si attiene ai seguenti principi e criteri di gestione:

a) il patrimonio della Fondazione è amministrato secondo principi di responsabile, sana e prudente gestione, al fine di conseguire più efficacemente gli scopi e di assicurare la stabilità e la certezza delle erogazioni nel tempo, in relazione ai progetti promossi o sostenuti dalla Fondazione medesima; a tale scopo, il Consiglio di Amministrazione adotta il metodo della programmazione annuale e approva un documento di indirizzo;

b) la raccolta di fondi e risorse, comunque svolta, è improntata al rispetto di quanto prescritto dall'art. 7 del Codice del Terzo settore e, in ogni caso, si ispira al principio di rendicontazione chiara e trasparente;

c) le erogazioni sono destinate al sostegno delle iniziative di cui al precedente art. 2; le erogazioni avvengono sia in denaro, sia mediante la messa a disposizione - nelle diverse forme in cui ciò sia reputato conveniente - di beni o servizi, anche di investimento. La Fondazione procederà alla valutazione di progetti che abbiano ad oggetto una o più delle attività indicate nel precedente articolo 2 e a scegliere quello o quei progetti che potranno essere svolti sia nell'esercizio in corso che in quelli successivi e da sostenersi con una o più erogazioni in dipendenza di quanto previsto da ciascun progetto sostenuto, adottando procedure comparative volte a privilegiare la meritevolezza, nonché la fattibilità e la sostenibilità economica e privilegiando il sostegno di progetti che favoriscano la pratica sportiva dilettantistica dei giovani a rischio di devianza e in situazione di disagio familiare o sociale.

Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

a) dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore in sede di

atto costitutivo o successivamente, nonché da soggetti terzi;

b) dai beni mobili e immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme dello statuto;

c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

d) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del consiglio di amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

e) dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Il Consiglio di Amministrazione opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla legge o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi della Fondazione.

Si applicano le disposizioni dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017. La Fondazione, qualora ricorrano i requisiti di legge, può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli artt. 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

Art. 5 - Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all'articolo 4;

b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

c) da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al patrimonio;

d) da contributi del Fondatore o di terzi;

e) dai ricavi delle attività secondarie e strumentali.

Gli utili e gli avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività statutarie, ai sensi dell'articolo 8 del Codice del Terzo settore.

Art. 6 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

1. il Presidente della Fondazione;
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. l'Organo di controllo;
4. il Revisore legale dei conti (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dal Fondatore);
5. il Comitato Tecnico Scientifico (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione).

Art. 7 - Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente della Fondazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di componenti compreso fra 3 (tre) e 5 (cinque), nominati dal Consiglio di Amministrazione di E80 GROUP S.p.A. e per esso dal suo Presidente. I primi amministratori sono nominati nell'atto costitutivo dal fondatore.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre esercizi, scadono in coincidenza con l'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della loro carica e possono essere riconfermati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato. Nel caso in cui il consiglio di amministrazione di E80 GROUP S.p.A. non possa o non voglia procedere alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione alla scadenza del loro mandato, i membri del Consiglio si ritengono prorogati fino alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione da parte dell'organo amministrativo di E80 GROUP S.p.A..

I mandati dei consiglieri, indipendentemente dalla data del loro insediamento, scadono contemporaneamente.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà/resteranno in carica sino allo spirare del termine degli altri.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, provvede a:

- a) deliberare in merito al bilancio consuntivo annuale, al bilancio previsionale annuale e al bilancio sociale;
- b) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili e sulla destinazione degli stessi o delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente statuto;
- c) individuare le aree di attività della Fondazione, anche

con riferimento alle attività secondarie e strumentali di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017;

d) deliberare, con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica, le modifiche allo Statuto;

e) conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;

f) deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di 3/4 (tre quarti) dei membri, lo scioglimento della Fondazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto;

g) costituire, se ritenuto necessario od opportuno per le esigenze della Fondazione, Comitati o Commissioni con funzioni consultive e/o di coordinamento;

h) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti uno o più Vice Presidenti, che sostituiscano il Presidente in caso di sua assenza o di suo impedimento.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio di Amministrazione potrà istituire un Comitato Esecutivo composto da tre membri, tra cui il Presidente, cui delegare specifici compiti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione.

Il Comitato Esecutivo è disciplinato, ove applicabile e con gli occorrenti adattamenti, dalle medesime norme applicabili al Consiglio di Amministrazione.

La carica di consigliere è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico, ove richieste.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, con almeno tre giorni di preavviso, o, in caso di urgenza, almeno ventiquattrore prima.

La formalità di convocazione può essere espletata, se deliberato dal Consiglio, da ogni amministratore.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, l'eventuale luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che dovrà tenersi a distanza di almeno ventiquattrore dalla prima convocazione.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo i diversi quorum stabiliti dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o da altro membro del Consiglio che, di volta in volta, venga designato dagli intervenuti.

Il Consiglio può, inoltre, nominare un Segretario anche estraneo al Consiglio stesso.

Le deliberazioni constano da apposito verbale steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Le adunanze del Consiglio possono tenersi anche o esclusivamente per audioconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Qualora l'adunanza si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione a distanza, la riunione viene convocata senza indicazione del luogo dell'adunanza.

Il Presidente della Fondazione è presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato dal consiglio di amministrazione del Fondatore e per esso dal suo presidente tra i membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Il primo presidente della fondazione viene nominato nell'atto costitutivo dal Fondatore. Qualora il consiglio di amministrazione del Fondatore non potesse o volesse nominare il Presidente, quest'ultimo sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno.

Il Presidente resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

La firma e la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio spettano al Presidente e al/ai vicepresidente/i del Consiglio di Amministrazione, in via disgiuntiva tra loro e/o a chi ne fa le loro veci, nonché, ove nominati, ai Consiglieri muniti di delega dal Consiglio, con facoltà degli stessi di rilasciare mandati a procuratori e avvocati.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, anche se non in possesso di delega permanente, hanno la firma sociale e rappresentano la Fondazione di fronte ai terzi per l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione di cui siano specificatamente incaricati.

Salvo diversa disposizione consiliare, la rappresentanza legale spetta ai soggetti di cui ai precedenti commi in via disgiunta l'uno dall'altro.

Il Presidente sovrintende alla gestione operativa e organizzativa della Fondazione, impartendo le opportune istruzioni alla struttura e cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Art. 8 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto

funzionamento.

L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina da parte del Fondatore.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto da tre membri, almeno uno dei quali deve essere iscritto nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.. La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 - Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno il Fondatore nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

All'Organo di Controllo e al revisore (o società di revisione) può essere riconosciuto un compenso nella misura determinata dal Fondatore al momento della nomina, nel rispetto tassativo delle prescrizioni di cui all'art. 8, commi 2 e 3, del Codice del Terzo Settore.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati di cui all'art. 4.

Art. 10 - Comitato Tecnico Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione, con apposito regolamento, può costituire il Comitato Tecnico Scientifico determinandone le funzioni di natura consultiva e/o di coordinamento.

Art. 11 - Modifiche dello Statuto

Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Per deliberare in merito alle modifiche dello Statuto il Presidente della Fondazione convoca il Consiglio di Amministrazione, con preavviso non inferiore a sette giorni lavorativi e indicando all'ordine del giorno le modifiche oggetto di discussione. La riunione così formata è validamente costituita con la presenza di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente della Fondazione.

Le modifiche devono essere deliberate dalla maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, salve diverse maggioranze stabilite da norme inderogabili di legge. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Fondazione.

Art. 12 - Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo settore secondo quanto verrà determinato con determinazione comune del Consiglio di Amministrazione e del Presidente della Fondazione.

A tal fine il Presidente della Fondazione convoca il Consiglio di Amministrazione con preavviso non inferiore a sette giorni lavorativi. La riunione così formata è validamente costituita con la presenza di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente della Fondazione.

La decisione deve essere assunta con le modalità di cui al precedente art. 11 e con le maggioranze previste dall'art. 7, lettera f), del presente statuto.

Si applicano le disposizioni dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 13 - Bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio in corso.

Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva e deposita nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Nella redazione del bilancio consuntivo, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, si osserva quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti da chi abbia la rappresentanza della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore del fondatore, di lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti gli organi sociali.

Al superamento dei limiti di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017, entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio di

Amministrazione approva e deposita nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale ai sensi degli articoli 14 e 39 del Codice del Terzo Settore.

Art. 14 - Libri sociali obbligatori

Oltre alle scritture prescritte dalla legge, la Fondazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi della Fondazione, a cura dell'organo cui si riferiscono. Ciascun Consigliere e ciascun componente dell'Organo di Controllo può estrarre copia dei libri sociali facendone richiesta all'organo amministrativo con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni.

Art. 15 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia, in particolare il D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e, per quanto non previsto, le disposizioni del codice civile e delle relative norme di attuazione e, infine, i principi dell'ordinamento giuridico.

Firmato Valeria Prampolini

Firmato Maria Fasano

Firmato Michela Colnaghi

Firmato Gino Baja Guarienti notaio